

**Regolamento concernente l'esecuzione contrattuale nonché l'intervento e i compiti della Commissione Paritetica Sicurezza
(Regolamento CoPa)**

siglato tra

l'Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS), Berna,

e il sindacato Unia, Berna

Art. 1 CCL / Competenze e compiti della CoPa

¹ Le parti contraenti hanno il diritto di esigere in comune l'adempimento delle disposizioni del presente contratto da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati in virtù dell'art. 357b CO. Tale diritto concernente le disposizioni contrattuali spetta alla Commissione Paritetica Sicurezza (in seguito CoPa) e in prima istanza al Comitato CoPa.

² Il presente Regolamento CoPa è parte integrante del CCL ai sensi dell'art. 5 cifra 2 CCL.

³ Le competenze e i compiti della CoPa sono retti dal CCL, in particolare dall'art. 5 CCL, nonché dallo Statuto CoPa.

Art. 2 Obblighi e competenze del Comitato CoPa

¹ Gli obblighi e i compiti del Comitato CoPa sono retti dallo Statuto. Al Comitato spettano in particolare i seguenti obblighi e competenze non trasferibili:

- conciliazione di controversie collettive di ogni tipo;
- decisioni in materia d'interpretazione del CCL o di un contratto aziendale riconosciuto come equivalente;
- predisposizione di ausili (segnatamente FAQ, commento, esempio di regolamento per la formazione di base) ai fini dell'interpretazione del CCL;
- dichiarazione di equivalenza di un contratto aziendale ai sensi dell'art. 4 CCL;
- esecuzione dei controlli aziendali e dei relativi compiti, laddove in tale contesto è ammesso il ricorso a terzi;
- controllo generale del rispetto del CCL;
- redazione di una direttiva per la definizione dei costi di controllo e procedurali della multa convenzionale;
- decisioni sulle sanzioni e i costi procedurali ai sensi dell'art. 5 CCL;
- determinazione della diaria e del rimborso spese per i controlli aziendali;
- decisione sull'utilizzo delle risorse del fondo a gestione paritetica per la copertura dei costi di applicazione e di formazione continua nel quadro di un budget approvato;
- selezione delle offerte di formazione continua da sostenere;
- redazione e messa a disposizione di modelli di contratto (p.es. dell'art. 9 CCL);
- trattative con le autorità;
- monitoraggio dei costi di applicazione e di formazione continua ai sensi dell'art. 6 CCL (notifica annuale da parte dei datori di lavoro sul numero di collaboratori nonché sul loro inquadramento nelle varie categorie di assunzione ai sensi dell'art. 8 cifra 1 CCL);
- gestione delle cauzioni ai sensi dell'art. 7 CCL e dei relativi compiti.

² Al Comitato competono inoltre i seguenti obblighi e competenze trasferibili:

- esecuzione dei controlli aziendali tramite terzi autorizzati o accreditati;
- disposizioni nelle procedure di esecuzione nei confronti di datori di lavoro o lavoratori e preparazione delle decisioni;
- allestimento della bozza del budget annuale.

³ Le Commissioni aziendali e i delegati dei collaboratori sono autorizzati a sottoporre alla CoPa irregolarità o divergenze non appianate tra la Commissione aziendale e l'azienda interessate.

Art. 3 Procedure nei controlli di datori di lavoro / aziende

¹ In linea di massima l'azienda oggetto del controllo va informata in anticipo su tipo, luogo e ora del controllo. Sono ammessi i controlli senza preavviso. I controlli sono effettuati da personale di controllo autorizzato. Al termine del controllo quest'ultimo stila un rapporto provvisorio del controllo e lo sottopone all'azienda affinché possa prendere posizione. Tale presa di posizione deve pervenire entro 30 giorni. Può essere accordata una sola proroga di ulteriori 14 giorni.

² Successivamente il Comitato CoPa verifica il rapporto provvisorio sul controllo e la presa di posizione. Ha facoltà di richiedere un'ulteriore presa di posizione all'azienda controllata. Fanno stato le scadenze di cui al capoverso 1.

³ Qualora siano constatate violazioni del CCL, il Comitato CoPa decide in merito ad eventuali sanzioni e conseguenze in termini di costi. Tali decisioni vanno motivate per iscritto e trasmesse all'azienda controllata.

⁴ Per il resto la procedura è disciplinata dal documento che definisce il processo relativo ai controlli dei libri paga. A livello generale il Comitato CoPa segue le prescrizioni procedurali definite a norma di legge, in particolare in analogia ai principi della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 4 Costi del Comitato CoPa

¹ I costi del Comitato CoPa sono coperti tramite il fondo a gestione paritetica ai sensi dell'art. 6 cifra 4 CCL. Questo e tutti gli altri aspetti sono disciplinati dal Regolamento per il fondo a gestione paritetica per la copertura dei costi di applicazione e di formazione continua.

Art. 5 Decisioni e verbalizzazione delle riunioni del Comitato CoPa

¹ Il Comitato CoPa delibera validamente in presenza di almeno due rappresentanti di ogni associato. Le decisioni del Comitato devono essere adottate all'unanimità. Le delibere possono essere adottate anche tramite circolazione degli atti, a condizione che siano verbalizzate nella successiva riunione del Comitato. I membri del Comitato direttamente o indirettamente interessati da una controversia giuridica con il loro datore di lavoro non possono partecipare alla relativa decisione e devono astenersi dal loro ufficio.

² Le riunioni del Comitato CoPa sono verbalizzate. Il verbale viene trasmesso ai membri del Comitato CoPa al più tardi con l'invito alla riunione successiva.

² Un segretario senza diritto di voto funge da verbalista.

Art. 6 Procedura di mediazione / Tribunale arbitrale

¹ Qualora all'interno del Comitato CoPa non si giunga ad una decisione o a una delibera per parità di voti, entrambe le parti contraenti intervengono per tentare di raggiungere un'intesa e adottare una decisione sulla questione interessata. Qualora non si giunga a tale intesa entro due mesi, viene attivata una procedura di mediazione con un mediatore esterno, scelto tra i tre mediatori designati a priori dall'Assemblea generale. Il mediatore deve essere un giurista e aver maturato esperienze nell'ambito della mediazione. In ogni caso i costi della procedura di mediazione sono suddivisi in parti uguali tra le parti contraenti.

² Qualora a distanza di sei mesi dalla nomina del mediatore non sia ancora stata raggiunta una decisione o una delibera nella questione in oggetto, entrambe le parti contraenti hanno facoltà d'interrompere la procedura e avviare la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 29 CCL.


Art. 7 Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore nella presente forma a decorrere dall'entrata in vigore del CCL 2014.

Berna, 28 maggio 2014

AISS

Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza



H. Winzenried
Presidente



R. Casutt
Segretario generale

Berna, 28 maggio 2014

Unia

Sindacato



R. Ambrosetti
Co-presidente



V. Alleva
Co-presidente